

DL 132/2014 sul processo civile: esame presso la Commissione Giustizia del Senato

22 Settembre 2014

E' all'esame della Commissione Giustizia del Senato, in sede referente, in prima lettura, il decreto legge 132/2014 recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" ([DDL 1612/S](#) - Relatore Sen. Giuseppe Luigi Cucca del Gruppo PD).

Il provvedimento, composto di 23 articoli, reca disposizioni attinenti tra l'altro:

-l'eliminazione dell'arretrato civile e il **trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti**. Le cause che consentono il trasferimento non devono avere ad oggetto diritti indisponibili, né vertere in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale e non deve ancora essere assunta la decisione;

-la **procedura di negoziazione assistita da un avvocato** volta al raggiungimento di un accordo conciliativo senza adire il giudice e che, anche in questo caso, non deve riguardare diritti indisponibili. In particolare, viene disciplinata la **conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro**, prevedendo che quando l'accordo è concluso a seguito della **procedura di negoziazione assistita da un avvocato**, non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113 del codice civile per il quale le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi non sono valide. Per effetto di detta norma, quindi, questo tipo di conciliazione è equiparato alla conciliazione giudiziale, a quella conclusa innanzi alla commissione di conciliazione, a quella disciplinata dai contratti collettivi e, infine, a quella che ha luogo innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale.

- la funzionalità del processo civile di cognizione;

-norme per la tutela del credito e la semplificazione del processo di esecuzione forzata. In particolare, si interviene sulla disciplina del **tasso di interesse legale durante la pendenza della lite**, disponendo che se le parti non ne hanno determinato la misura, da quanto ha inizio un procedimento la misura dello stesso deve considerarsi **pari a quella prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali**.

-l'organizzazione degli uffici giudiziari.

Il decreto legge scade l'11 novembre 2014.